

COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA.

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 333 del 30.12.2022.

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, le quali sono convocate su decisione del Sindaco mediante audio-videoconferenza, oppure in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità audio-videoconferenza" le riunioni della Giunta Comunale che si svolgono quando uno o più componenti sono collegati in audio-videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi anche differenti tra loro, dalla sede istituzionale dell'incontro fissato nella convocazione.
3. Per "audio-videoconferenza" si intende la combinazione di due tecnologie in cui si ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti.

Art. 2. Principi e criteri.

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 38 e 48, D.Lgs n. 267/2000, ed ai criteri di cui all'art. 12 del D.lgs n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 3. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità audio-videoconferenza.

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in audio-videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Assessori;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei contenuti dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4. Convocazione delle sedute di Giunta Comunale.

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della data e dell'ora in cui si svolge la seduta di Giunta Comunale con eventualmente espressa indicazione del ricorso alla audio-videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in audio-videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in audio-videoconferenza può riguardare uno o più componenti della Giunta Comunale e le Posizioni Organizzative competenti per materie oggetto di trattazione.

Art. 5. Partecipazione alle sedute di Giunta Comunale.

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in audio-videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale, nel rispetto della sicurezza dei dati e della segretezza della seduta.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del

presente regolamento.

3. Ciascun componente della Giunta Comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6. Accertamento del numero legale.

1. All'inizio della seduta di Giunta Comunale il Segretario Comunale accerta, tramite riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli Assessori collegati e la presenza del numero legale per la seduta. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia gli Assessori in una sala istituzionale che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7. Svolgimento delle sedute.

1. Le sedute della Giunta Comunale in audio-videoconferenza o in modalità mista si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti il Sindaco e il Segretario Comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Comunale o del suo sostituto ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in audio-videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97, del D.Lgs n. 267/2000.

2. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in audio-videoconferenza. Dette situazioni possono, ad esempio, riguardare: problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in audio-videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

3. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le modalità di accesso al programma utilizzato e la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;

4. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, coloro che sono audio-videoconlegati sono considerati assenti giustificati e restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta;

5. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco o del suo vicario.

Art. 8. Segretezza delle sedute della Giunta Comunale e verbalizzazione.

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.

2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in audio-videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in audio-videoconferenza, in presenza, ovvero sono assenti. Il verbale contiene inoltre:

a. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

b. l'esito delle votazioni;

c. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.

Il verbale sarà conservato dalla Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 9. Protezione dei dati personali.

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta e i dipendenti dell'Ente che partecipano alle sedute.

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art.10. Norme finali.

Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva o alla data di adozione della stessa qualora sia stata votata la sua immediata eseguibilità.